

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00119/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 119 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Di Lucca Alessandra, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilaria Dolores Lupi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e
difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato
in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12

nei confronti

Matteo Giovanni Crinò, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto all'atto introduttivo del giudizio:

- dell'avviso di pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale del
concorso pubblico per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda
fascia presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei

servizi del Ministero della Giustizia, pubblicato il 6 novembre 2025, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli ammessi;

- del verbale n. 15 del 16 maggio 2025 redatto dalla commissione esaminatrice, pubblicato per estratto il 22 maggio 2025 ed ostentato per esteso a seguito di richiesta di accesso in data 11 dicembre 2025, che ha determinato i criteri di valutazione della seconda prova scritta e l'iter di valutazione delle prove scritte;
- della valutazione dell'elaborato della ricorrente relativo alla seconda prova scritta;
- del diniego della richiesta di accesso agli atti del 9 dicembre 2025 prot. 0242268;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 24 febbraio 2026:

- della nota del Ministero della Giustizia protocollata al n. m_dg.DOG27/01/2026.0018281.U a firma del responsabile del procedimento, di trasmissione dei documenti oggetto della richiesta di accesso della ricorrente del 30.12.2025;
- del documento allegato alla predetta nota di trasmissione ossia del verbale del 18 settembre 2025 contenente la scheda di valutazione dell'odierna ricorrente;
- della scheda di valutazione delle prove scritte relativa alla busta n. 406, allegata al verbale del 18 settembre 2025, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 49/100 punti per la seconda prova scritta;
- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, approvata con decreto protocollo numero m_dg.DOG.05-02-2026.001562.ID adottato dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione generale del personale e della formazione e pubblicato il 5 febbraio 2026;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno

e non conosciuto

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che parte lamenta che, in presenza della formulazione di criteri asseritamente troppo generici e meramente descrittivi, il voto numerico, con il quale è stato espresso l'avversato giudizio di non idoneità, non sia assistito da congrua motivazione;

Ritenuto che le ragioni dalla ricorrente fatte valere in giudizio possano trovare idonea sede deliberativa nella trattazione del merito della controversia;

Ulteriormente osservato che la stessa parte, nel dare atto che è indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nell'elenco degli ammessi alla prova orale, ha chiesto, *“considerato l'elevato numero di controinteressati, la cui mancanza di ulteriori dati anagrafici non consente la notifica con modalità ordinarie, tenuto altresì conto del fatto che i candidati ammessi alla prova orale, di cui all'avviso di pubblicazione impugnato, sono identificati non per nome e cognome ma solo per i codici alfanumerici assegnati alle singole buste”* autorizzarsi la notifica per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia*

effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Preso ulteriormente atto che parte ricorrente, con i suindicati motivi aggiunti, ha chiesto acquisirsi al giudizio *"tutti i documenti attinenti la procedura concorsuale non pubblicati; [de]i verbali integrali della Commissione relativi a tutte le operazioni di correzione degli elaborati comprensivi di allegati; [del]le griglie, schede e criteri di valutazione utilizzati per l'assegnazione dei punteggi a tutti i candidati con gli annessi verbali di attribuzione punteggio; [del]la parziale*

graduatoria con i punteggi in chiaro dei candidati risultati idonei alla prova orale”;

Ritenuto utile, ai fini del completamento del quadro cognitorio rilevante ai fini del decidere, acquisire i suindicati rilievi documentali;

Per l'effetto, ritenuto che tale documentazione venga depositata in giudizio, a cura del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Da ultimo, valutata la presenza dei presupposti per compensare fra le parti le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) così dispone:

- fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la pubblica udienza di trattazione della presente controversia alla data del 15 luglio 2026;
- autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- dispone il deposito in atti, a cura della resistente Amministrazione, della documentazione in motivazione indicata;
- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Matthias Viggiano, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO